

4. Il presidente della Federazione nazionale degli ordini dei biologi è membro di diritto del Consiglio superiore di sanità, ai sensi dell'art. 4, comma 2, della legge n. 3 del 2018.

Art. 2.

*Disposizioni transitorie*

1. Unicamente per le operazioni elettorali finalizzate alla prima elezione dei componenti del comitato centrale e del collegio dei revisori della Federazione nazionale degli ordini dei biologi, da tenersi nel primo trimestre dell'anno successivo all'elezione dei Presidenti e dei consigli direttivi degli Ordini dei biologi, ai sensi dell'art. 8, comma 8, del decreto legislativo del capo provvisorio dello Stato n. 233 del 1946, gli adempimenti previsti dal decreto del Ministro della salute 15 marzo 2018, sono espletati dal commissario straordinario di cui all'art. 1, comma 2.

2. All'insediamento degli organi direttivi della Federazione nazionale degli ordini dei biologi, il commissario straordinario di cui all'art. 1, comma 2, cessa dalla sua funzione.

Art. 3.

*Invarianza di oneri*

1. L'attuazione delle disposizioni del presente decreto non comporta oneri per la finanza pubblica.

Il presente decreto, previa trasmissione agli organi di controllo, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 settembre 2022

*Il Ministro: SPERANZA*

22A05878

DECRETO 26 settembre 2022.

**Modalità di monitoraggio annuale delle richieste di accesso agli indennizzi e dei relativi esiti e definizione dell'entità e delle modalità di trasferimento del finanziamento spettante alle regioni.**

IL MINISTRO DELLA SALUTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA  
E DELLE FINANZE

Vista la legge 25 febbraio 1992, n. 210 «Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati», e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59», che ha trasferito alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano le competenze in materia di indennizzi riconosciuti ai sensi della predetta legge 210 del 1992;

Visto l'art. 20, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge del 28 marzo 2022, n. 25, il quale prevede che «1. All'art. 1 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, dopo il comma 1, è inserito il seguente: "1-bis. L'indennizzo di cui al comma 1 spetta, alle condizioni e nei modi stabiliti dalla presente legge, anche a coloro che abbiano riportato lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente della integrità psico-fisica, a causa della vaccinazione anti Sars-Co-V2 raccomandata dall'autorità sanitaria italiana"»;

Visto l'art. 20, comma 1-bis, del decreto-legge del 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge del 28 marzo 2022, n. 25, che prevede che «All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in 50 milioni di euro per l'anno 2022 e in 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede ai sensi dell'art. 32. Le risorse sono stanziare in apposito fondo nello stato di previsione del Ministero della salute che provvede ai pagamenti di propria competenza, nonché al trasferimento alle regioni e alle province autonome delle risorse nel limite del fabbisogno derivante dagli indennizzi da corrispondere da parte di queste, come comunicati annualmente dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome entro il 31 gennaio. Con uno o più decreti del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità per il monitoraggio annuale delle richieste di accesso agli indennizzi e dei relativi esiti, nonché, sulla base delle richiamate comunicazioni della Conferenza delle regioni e delle province autonome, l'entità e le modalità di trasferimento del finanziamento spettante alle regioni»;

Considerato che le sopracitate risorse risultano iscritte sul capitolo 2407 denominato «Somme da erogare alle Regioni e Province autonome per il pagamento degli indennizzi riconosciuti ai soggetti danneggiati da complicanze irreversibili derivanti dalla vaccinazione anti sars-cov2, nonché somme destinate ai pagamenti di competenza dello Stato», istituito presso la Direzione generale della vigilanza sugli enti e della sicurezza delle cure, nell'ambito del programma «Vigilanza sugli enti e sicurezza delle cure» della missione «Tutela della salute» dello stato di previsione del Ministero della salute;

Tenuto conto delle risultanze cui è pervenuto il gruppo di lavoro tecnico istituito con decreto direttoriale del 2 maggio 2022 e costituito da rappresentanti del Ministero della salute, del Ministero dell'economia e delle finanze e della Conferenza delle regioni e delle province autonome;



Considerato che occorre provvedere alla creazione di un sistema di raccolta dati finalizzata a realizzare il monitoraggio di cui al citato comma 1-bis dell'art. 20, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4;

Sentita la Conferenza delle regioni e delle province autonome;

Decreta:

Art. 1.

*Oggetto e ambito di applicazione*

1. Il Ministero della salute, ai sensi dell'art. 20, comma 1-bis, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, effettua il monitoraggio annuale delle richieste di accesso agli indennizzi di cui all'art. 1, comma 1-bis, della legge 25 febbraio 1992, n. 210, e dei relativi esiti, spettanti a coloro che abbiano riportato lesioni o infermità dalle quali sia derivata una menomazione permanente della integrità psico-fisica, a causa della vaccinazione anti Sars-CoV2 raccomandata dall'autorità sanitaria italiana.

2. Ai fini del citato monitoraggio, il Ministero della salute acquisisce i dati aggregati di cui al successivo comma 6, in formato elettronico, con le modalità di cui all'allegato 1 al presente decreto.

3. I dati sono comunicati al Ministero della salute, con cadenza semestrale, dalle regioni che erogano gli indennizzi di cui al comma 1, rispettando le seguenti scadenze:

a) per il primo semestre, entro il 10 luglio dell'anno di riferimento;

b) per il secondo semestre, entro il 10 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento.

4. Limitatamente all'anno 2022, i dati, rilevati per semestre, sono inviati al Ministero entro la prima data di scadenza utile successiva all'adozione del presente decreto, come previste dall'art. 1 comma 3.

5. Il Ministero della salute comunica i risultati finanziari raccolti dalle regioni che erogano direttamente gli indennizzi e gli ulteriori dati finanziari relativi agli indennizzi la cui gestione è di competenza del medesimo Ministero per ciascun semestre al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e segnala l'eventuale raggiungimento, anche in via prospettica, della relativa previsione di spesa, tenuto conto della quota da destinare ai pagamenti di competenza del medesimo Ministero della salute.

6. Il set informativo relativo alle istanze presentate, ai ruoli e ai ricorsi gestiti nel semestre di riferimento, contempla le informazioni aggregate rilevate secondo le dimensioni di cui all'allegato 1 al presente decreto.

Art. 2.

*Modalità di trasferimento del finanziamento spettante alle regioni*

1. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 20, comma 1-bis, del decreto-legge del 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, sulla base dei dati comunicati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, entro il 31 gennaio di ogni anno, il Ministero della salute procede, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, a predisporre il decreto di riparto dei fondi per la quota da trasferire alle regioni e alle province autonome.

2. La ripartizione di cui al comma 1 avviene sulla base della spesa effettiva sostenuta dalle regioni e province autonome nell'anno di riferimento.

Art. 3.

*Trattamento dei dati e periodo di conservazione*

1. Il Ministero della salute è titolare del trattamento dei dati relativi al monitoraggio di cui all'art. 1 del presente decreto.

2. Tutti i dati raccolti, trattati e conservati sono solo quelli adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario per il perseguimento delle finalità del presente decreto, con modalità e logiche di elaborazione delle informazioni dirette a fornire una rappresentazione aggregata dei dati e a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche, in conformità a quanto previsto dal regolamento (UE) 2016/679 e dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

3. I dati raccolti sono conservati per trenta anni, decorrenti dall'anno della loro acquisizione.

Art. 4.

*Copertura finanziaria*


1. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto, le amministrazioni interessate provvedono nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 settembre 2022

*Il Ministro della salute*  
SPERANZA

*Il Ministro dell'economia e delle finanze*  
FRANCO



## Dati trattati per il monitoraggio delle richieste di accesso agli indennizzi e dei relativi esiti di cui all'articolo 1-bis della legge 25 febbraio 1992, n. 210

### Sommario

- 1 Obiettivi del documento
- 2 Dati trattati
  - 2.1 Istanze Presentate
  - 2.2 Ruoli Gestiti
  - 2.3 Ricorsi
- 3 Modalità acquisizione dati

#### 1 Obiettivi del documento


Il presente Allegato individua i dati trasmessi dalle Regioni e Province Autonome al Ministero della salute e da quest'ultimo trattati per il monitoraggio annuale delle richieste di accesso agli indennizzi e dei relativi esiti di cui all'articolo 1-bis della legge 25 febbraio 1992, n. 210 spettanti a coloro che abbiano riportato lesioni o infermità dalle quali sia derivata una menomazione permanente della integrità psico-fisica a causa della vaccinazione anti Sars-CoV2 raccomandata dall'autorità sanitaria italiana, nonché le modalità di acquisizione degli stessi.

#### 2 Dati trattati

- I dati raccolti in modalità aggregata si riferiscono alle istanze ricevute semestralmente da ogni Regione e Provincia Autonoma, ai ruoli e ai ricorsi gestiti sempre semestralmente, raggruppati in relazione al set informativo di seguito specificato:

##### 2.1 Istanze Presentate nel semestre

| Contenuto informativo     | Descrizione   | Valori ammessi  |
|---------------------------|---|---|
| <b>Anno</b>               | Indicare l'anno di riferimento                              | AAAA  |
| <b>Semestre</b>           | Indicare il semestre di riferimento                         | Q1;Q2;  |
| <b>Regione</b>            | Codice ISTAT e descrizione della Regione                    | Il codice da utilizzare è quello a tre caratteri definito con DM 17 settembre 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.240 del 15 ottobre 1986, e successive modifiche |
| <b>Fascia d'età</b>       | Fascia d'età quinquennale                                   | 0-5;6-10; .... 86-90; 91 e oltre  |
| <b>Sesso</b>              | Sesso del soggetto a cui si riferisce l'istanza             | M/F   |
| <b>Causa Vaccinazione</b> | Indicare se la vaccinazione era obbligatoria o raccomandata | obbligatoria; raccomandata  |
| <b>Tipo Vaccino</b>       | Denominazione Vaccino                                       | Comirnaty, Spikevax, Novavax; Janseen; Vaxzevria  |



|   |   |  |
|---|---|--|
| <b>Ammissibilità</b>                          | Indicare se l'istanza ammissibile                             | Si/No  |
| <b>Verbale CMO</b>                            | Esito verbale CMO   | positivo/negativo  |
| <b>Tipologia istanze</b>                      | Indicare tipologia istanze                                    | Indennizzo; Aggravamento;<br>Doppia patologia;<br>Una tantum per decesso |
| <b>Numero istanze presentate nel semestre</b> | Indicare numero istanze presentate nel semestre per tipologia | numero   |

## 2.2 Ruoli Gestiti nel semestre

| <b>Contenuto informativo</b>                   | <b>Descrizione</b>  | <b>Valori ammessi</b>   |
|--|---|---|
| <b>Anno</b>                                    | Indicare l'anno di riferimento  | Es. 2021  |
| <b>Semestre</b>                                | Indicare il semestre di riferimento   | Q1;Q2   |
| <b>REGIONE</b>                                 | Codice ISTAT e descrizione della Regione  | Il codice da utilizzare è quello a tre caratteri definito con DM 17 settembre 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.240 del 15 ottobre 1986, e successive modifiche |
| <b>Anno-Mese apertura ruolo</b>                | Anno-Mese di apertura del ruolo   | AAAA-MM es. 2022-01   |
| <b>Esito del ricorso art 5 (SI/NO)</b>         | Se ha esito di ricorso ex art.5   | Si/No   |
| <b>Anno-Mese di Decorrenza dell'Indennizzo</b> | Anno-Mese da cui decorre l'indennizzo   | AAAA-MM es. 2022-01   |
| <b>Importo dell'Indennizzo ruolo corrente</b>  | Importo dell'Indennizzo ruolo corrente  | Cifra espressa in € con 2 decimali  |
| <b>Importo Arretrati</b>                       | Quanto è corrisposto a titolo di arretrati (dal 1 giorno del mese successivo alla domanda fino al mese di apertura del ruolo) | Cifra espressa in € con 2 decimali  |
| <b>Categoria</b>                               | Categoria di ascrizione tabellare riconosciuta per la corresponsione dell'indennizzo  | 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8  |
| <b>Una tantum 30% art 4</b>                    | Se liquidata, la somma riconosciuta come una tantum 30% art.4 L.210/92  | Cifra espressa in € con 2 decimali  |
| <b>Ruoli sospesi nel semestre</b>              | Numero ruoli sospesi nel semestre   | numero  |



|   |   |        |
|---|---|--------|
| <b>Ruoli chiusi nel semestre</b>                            | Numero ruoli chiusi nel semestre                      | numero |
| <b>Ruoli trasferiti ad altra regione nel semestre</b>       | Numero ruoli trasferiti ad altra regione nel semestre | numero |
| <b>Numero ruoli gestiti art.1 bis l.210/92 nel semestre</b> | Numero ruoli gestiti art.1 bis l.210/92 nel semestre  | numero |

### 2.3 Ricorsi nel trimestre

| Contenuto informativo  | Descrizione  | Valori ammessi  |
|--|--|---|
| <b>Anno</b>  | Indicare l'anno di riferimento                                   | Es. 2021  |
| <b>Semestre</b>  | Indicare il semestre di riferimento                              | Q1;Q2;  |
| <b>REGIONE</b>   | Codice ISTAT e descrizione della Regione                         | Il codice da utilizzare è quello a tre caratteri definito con DM 17 settembre 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.240 del 15 ottobre 1986, e successive modifiche |
| <b>Ammissibilità ricorso</b>   | Indicare se il ricorso è ammissibile                             | Si/No   |
| <b>Materia ricorso (indennizzo, aggravamento, decesso, doppia patologia)</b> | Materia dell'istanza su cui è presentato ricorso                 | 1=Indennizzo;<br>2=Aggravamento;<br>3=Doppia patologia;<br>4=Decesso  |
| <b>Motivo ricorso nesso</b>  | Indicare se ricorso per nesso                                    | Si/No   |
| <b>Motivo ricorso categoria</b>  | Indicare se ricorso per categoria                                | Si/No   |
| <b>Motivo ricorso tempestività</b>   | Indicare se ricorso per tempestività                             | Si/No   |
| <b>Numero ricorsi ex art.5 presentati nel semestre</b>                       | Numero totale dei ricorsi presentati nel semestre di riferimento | Numero  |

### 3 Modalità acquisizione dati

La trasmissione telematica dei dati avviene attraverso la compilazione di un form online, su base semestrale, reso disponibile su un link web protetto da password. Il link verrà comunicato via mail ai referenti regionali responsabili dell'inserimento dei dati e la password verrà comunicata agli stessi tramite altro canale diverso dalla mail.

